

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

- favorevole
 non favorevole, per la seguente motivazione:

.....
**data della firma digitale del
Coordinatore dell'Ufficio:**

- Direttore-Attività di Parco
 Affari contabili e personale
 Difesa del suolo
 Interventi nel Parco
 Lavori pubblici
 Pianificazione territoriale
 Ricerca e conservazione
 Valorizzazione territoriale
 Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco
(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso e per i
15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 e succ.mod. ed integ.



**Parco Regionale delle Alpi Apuane
Direttore-Attività di Parco**

Autorizzazione per attività ed usi

n. 101 del 21 settembre 2018

**oggetto: Broglio Loriano - Autorizzazione attraversamento
area Parco con armi da caccia.**

divieto di cui all'art. 31 della L. R. n. 65/1997 e s.m.i.

sì no

necessità del parere Comitato scientifico

sì no

Il Direttore

Considerato che, all'interno dell'area protetta, devono essere sempre evitati interventi, opere, attività ed usi che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat;

Tenuto conto che autorizzare attività ed usi è una competenza del Direttore del Parco, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera p) del *Regolamento sull'organizzazione dell'Ente Parco*, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 25 del 5 luglio 2017 e succ. mod. ed integr.;

Dato atto che nelle categorie di attività ed usi riferibili alla competenza autorizzativa del Direttore vanno considerati quelli di tipo culturale, turistico, sportivo, ricreativo e del tempo libero, comprese le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse naturali, nonché lo svolgimento di attività commerciali e gli studi e le ricerche scientifiche;

Vista la L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., con particolare riferimento all'art. 31, commi 1 e 2, che stabilisce l'esistenza di divieti generali e specifici nell'area parco, fino all'entrata in vigore del Piano e del Regolamento del Parco, prendendo a riferimento i contenuti dell'art. 11 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e succ. mod. ed integr.;

Vista la richiesta da parte del sig. Broglio Lorianò (prot. 2610 del 14/09/2018) tesa ad ottenere l'autorizzazione all'attraversamento dell'area Parco, compresa nei territori dei Comuni di Massa, Seravezza, Stazzema, Careggine, Molazzana, Fabbriche di Vergemoli e Camaione, con il proprio fucile da caccia e quant'altro necessita, al fine di raggiungere le aree ove è consentita l'attività venatoria;

Dato atto che i luoghi interessati dalla richiesta si trovano all'interno dell'area parco, così come risulta dagli allegati cartografici al Piano per il Parco, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo n. 21 del 30 novembre 2016;

Ritenuto che l'attività proposta dal richiedente rientri tra i divieti di cui all'art. 31 della L.R. n. 65/1997 e succ. mod. ed integr., poiché richiama nell'art. 11, comma 3, della L. 394/1991 e succ. mod ed integr. ; cui riporta, alla lettera : f) "l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati" ;

Dato atto che al presente procedimento si applicano gli oneri istruttori di cui all'art. 123 della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.;

Tenuto conto che il comma 3, dell'art. 31 della L.R. 65/1997 e succ. mod. ed integr., dà la possibilità all'Ente Parco – in caso di necessità ed urgenza – di consentire deroghe a tale divieti, attraverso un provvedimento motivato, previo parere vincolante del Comitato Scientifico, prescrivendo le modalità di attuazione dei lavori e le opere idonee a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale;

Viste le disposizioni e le procedure in materia di deroghe ai divieti di cui all'art. 31 della L.R. 11 agosto 1997 e succ. mod. ed integr., così come approvate con deliberazione del Consiglio direttivo n. 1 del 21 gennaio 2013;

Visto il parere vincolante del Comitato scientifico, riguardo alla richiesta di autorizzazione in parola, comunicato al Direttore del Parco, con nota interna n. 23/18, il giorno 19 settembre 2018, contenente le seguenti prescrizioni: "Durante l'attraversamento dell'area parco si prescrive che l'arma sia trasportata, oltre che scarica, parzialmente smontata e riposta nell'apposita custodia; per ciò che concerne eventuali animali al seguito, si prescrive che essi debbano essere tenuti al guinzaglio";

Fatta comunque salva la necessità di ulteriori autorizzazioni, concessioni e permessi eventuali, anche di competenza di altri soggetti, per poter eseguire quanto richiesto;

Tenuto conto che la presente autorizzazione, di per sé, non reca pregiudizio all'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale;

determina

a) di autorizzare il sig. Broglio Lorianò residente nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU), loc. Marigliana snc, ad attraversare l'area del Parco delle Alpi Apuane, con fucile da caccia, e quant'altro necessita, al fine di compiere il prelievo venatorio, nelle località esterne al parco, per i tracciati stradali e/o sentieri battuti e tracciati, che ricadono in area parco, seguendo esclusivamente i seguenti percorsi per raggiungere le aree dove è consentita l'attività venatoria:

- 1) strada provinciale n. 13 da Castelnuovo Garfagnana fino all'intersezione in loc. Tre Fiumi con la strada provinciale n. 10 per la Galleria del Cipollaio direzione Seravezza per aree in esterne;

- 2) strada provinciale n. 13 da Castelnuovo Garfagnana fino al paese di Arni, prosecuzione sulla strada provinciale n. 4 Passo del Vestito che conduce a Massa per aree esterne;
- 3) sulla provinciale n. 13 in loc. Camaccio, tramite strada bianca che conduce alla cava Cecconi o dalla loc. Isola Santa per sentiero CAI n. 9 per raggiungere Col di Favilla proseguendo poi per aree esterne;
- 4) sulla strada provinciale n. 13 dal bivio con la strada denominata "Monti-mare" fino al paese di Careggine per aree esterne;
- 5) dalla frazione di Levigliani passando dalla loc. Borra Larga fino a raggiungere Mont'Alto proseguendo per la loc. Colle Iapoli e da qui le loc. Ranocchiaia e Collemezzana, esclusivamente per sentieri battuti e tracciati, per aree esterne;
- 6) dalla loc. San Rocchino tramite sentiero CAI n. 3 verso la loc. Alto Matanna-Foce delle Porchette, poi sentiero CAI n. 109 fino alla ricongiunzione con i sentieri CAI n. 8, 124 e 124A per aree esterne;
- 7) dalla loc. San Rocchino tramite sentiero CAI n. 3 poi sentiero CAI n. 121 fino alla loc. Bovalica, per aree esterne;
- 8) da Casa Giorgini, esclusivamente per sentiero CAI n. 6 per la Foce di Moscoso, percorrendo poi i sentieri n. 124A e n. 124 per le loc. Colleoni/Case Puccio fino a raggiungere la loc. Collemezzana poi sentiero n. 7 per aree esterne;
- 9) dalla fraz. di Palagnana, su strada carrozzabile e poi esclusivamente per sentieri battuti e tracciati, fino a raggiungere la Foce del Termine per aree esterne;
- 10) dal paese di Brucciano, raggiungendo Vergemoli, poi per strada asfaltata per le seguenti località poste in successione e denominate: Castellaccio, Trimpello, Grotta del Vento e Tinello, quindi la frazione di Fornovolasco; proseguendo su strada carrabile di fondovalle, fino alla località Trombacco direzione Gallicano per aree esterne;

b) di approvare ulteriormente le seguenti prescrizioni: "L'arma sia trasportata, oltre che scarica, parzialmente smontata e riposta nell'apposita custodia; per ciò che concerne eventuali animali al seguito, si prescrive che essi debbano essere tenuti al guinzaglio";

c) di stabilire la validità di tale autorizzazione al termine della stagione venatoria indicata nell'istanza;

determina

altresì che il presente provvedimento sia immediatamente eseguibile.

Il Direttore
dott. Antonio Bartelletti